

STATUTO

1) COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DURATA

1.1 E' costituita una associazione denominata

"AssoStorage"

senza scopo di lucro a norma degli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

1.2 L'Associazione e' apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

1.3 L'Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente statuto o dalle norme di legge.

2) SEDE

2.1 La sede legale dell'Associazione è in Assago Milanofiori, Strada 1 Palazzo F1.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, uffici di rappresentanza anche altrove, sia in Italia che all'estero.

3) FINALITÀ

3.1 Le finalità dell'Associazione sono:

- l'approfondimento delle conoscenze, delle tecniche e metodologie riguardanti l'applicazione dell'informatica all'archiviazione, nonché lo studio di nuove soluzioni in materia di archiviazione elettronica di dati (storage) anche attraverso la costituzione di un Comitato Scientifico Tecnologico;

- l'interscambio di informazioni ed esperienze e

l'approfondimento delle tematiche riguardanti lo storage tra gli associati;

- la promozione della conoscenza delle tecnologie "storage" attraverso contenuti on line, seminari educativi, incontri tra gli associati e conferenze.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali; in particolare potrà collaborare con e aderire ad altri organismi e associazioni siano essi di natura nazionale ed internazionale aventi scopi similari.

4) ASSOCIATI

4.1 Possono iscriversi all'Associazione le persone fisiche e giuridiche interessate all'approfondimento delle conoscenze, delle informazioni, delle tecniche e metodologie riguardanti l'applicazione dell'informatica all'archiviazione, nonché allo studio di nuove soluzioni in materia di archiviazione elettronica di dati (storage).

4.2 L' associato dovrà avere già maturato esperienze e conoscenze in materia di storage in ragione della propria attività imprenditoriale e/o lavorativo/professionale (ad es. dipendenti con mansioni di IT manager, system administrator e CIO/CTO con responsabilità dello storage, o consulenti indipendenti che operino presso integratori o aziende di consulenza che gestiscono lo storage per conto terzi, o

trainer indipendenti in ambito storage) o in ragione della propria attività di insegnamento universitario, o studio universitario (limitatamente alle discipline attinenti l'information technology).

4.3 Non possono diventare soci nè le aziende che svolgono attività di vendor in ambito storage (sia come venditori che come distributori) nè i dipendenti di aziende vendor in ambito storage (inclusi coloro che abbiano responsabilità di marketing, vendite e consulenziale così come i tecnici, i system engineers e le persone addette alla formazione), distributori e rivenditori di apparati storage, stante la finalità meramente divulgativa e informativa dell'Associazione.

4.4 La qualità di associato può essere riconosciuta tanto alle persone fisiche quanto alle persone giuridiche.

4.5 La domanda di associazione dovrà essere presentata mediante apposito modulo su formato elettronico.

4.6 L'acquisizione della qualità di associato è subordinata all'accettazione della domanda, insindacabilmente rimessa alla valutazione del Presidente dell'associazione ed al versamento della quota associativa entro il termine indicato nella comunicazione di accettazione.

4.7 L'ammontare della quota associativa viene deliberato annualmente dall'Assemblea degli associati su proposta del

Presidente. E' possibile prevedere un ammontare differenziato della quota associativa a seconda che l'associato sia persona fisica o giuridica.

4.8 L'appartenenza all'Associazione non ha carattere temporaneo, fermo restando il diritto di recesso dell'associato dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta. Il recesso, comunque motivato, non dà diritto al rimborso delle quote associative versate.

4.9 Oltre che per recesso volontario, la qualità di associato può venir meno per esclusione o per mancato pagamento della quota annuale di iscrizione. L'esclusione viene deliberata dal Presidente per l'associato che tenga comportamenti contrari alle norme dello statuto od alle finalità e sviluppo dell'associazione.

4.10 La qualità di associato non è cedibile, né trasferibile, neppure a titolo ereditario.

4.11 Sono associati fondatori coloro che hanno firmato l'atto costitutivo dell'Associazione.

5) COMITATO SCIENTIFICO TECNOLOGICO

5.1 Il Comitato Scientifico Tecnologico si occupa dello studio e dell'elaborazione delle problematiche inerenti le nuove tecnologie e tematiche di storage.

5.2 Il Comitato è composto da persone, anche non associati, nominate dal Presidente dell'associazione e scelte tra

soggetti aventi particolari conoscenze/esperienze nell'ambito dello storage.

5.3 Annualmente il Comitato Scientifico Tecnologico tiene una conferenza con gli associati per l'esposizione degli argomenti di maggiore interesse.

6) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6.1 Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati; il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere.

6.2 Gli organi statutari restano in carica tre esercizi.

7) ASSEMBLEA

7.1 L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli iscritti all'Associazione in regola con il versamento delle quote d'iscrizione annuale.

7.2 L'Assemblea:

- nomina il Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- provvede alle modifiche statutarie proposte dal Presidente;
- determina l'ammontare delle quote associative annuali, su proposta del Presidente.

7.3 L'Assemblea e' convocata dal Presidente una volta l'anno in seduta ordinaria; in seduta straordinaria ogniqualvolta il

Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo degli associati.

7.4 L'Assemblea è convocata per via telematica non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nella località, anche diversa dalla sede sociale, e con l'ordine del giorno da indicarsi nell'avviso di convocazione; la data di seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

7.5 Gli associati possono intervenire in assemblea anche per delega, conferita solo ad altro associato. Ogni associato potrà essere portatore di massimo tre deleghe. Le deleghe sono computate al fine del raggiungimento del numero legale.

7.6 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta degli associati mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice degli associati presenti all'Assemblea.

7.7 L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati ed il consenso di tre quinti dei voti dei presenti o rappresentati ed in seconda convocazione con il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati.

Sono comunque fatte salve le maggioranze di cui all'articolo 13 del presente statuto.

7.8 L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra gli associati presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

8) PRESIDENTE

8.1 Il Presidente viene eletto tra gli associati fondatori o tra gli associati in regola con il tesseramento da almeno tre anni, dura in carica tre esercizi, è rieleggibile ed ha i seguenti poteri:

- rappresenta l'Associazione verso i terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea degli associati;
- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico Tecnologico;
- determina il compenso del Segretario Generale e del Tesoriere, sulla base delle risorse disponibili, degli obiettivi presentati e dei risultati della gestione dell'esercizio precedente;
- propone all'Assemblea l'ammontare delle quote sociali, anche di ammontare differenziato a seconda che l'associato sia persona fisica o giuridica;

- assume tutte le decisioni, di ordinaria e di straordinaria amministrazione, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- promuove la realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- predispone i regolamenti interni dell'associazione.

8.2. La carica di Presidente è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

9) SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale:

- collabora con il Presidente in tutte le sue attività;
- provvede agli atti amministrativi e contabili necessari;
- su specifica delega del Presidente, conferita per atto pubblica o scrittura privata autenticata, compie gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- rappresenta le istanze degli associati al fine di proporre ed adottare strumenti e soluzioni.

10) IL TESORIERE

Il Tesoriere:

- collabora con il Presidente ed il Segretario Generale nella stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea e nella predisposizione del Bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- amministra il patrimonio dell'Associazione e provvede alla gestione economico-finanziaria unitamente al Presidente;

- valuta ed espone al Presidente le previsioni di spesa.

11) MEZZI FINANZIARI

L'Associazione si finanzia:

- con le quote associative;
- con i contributi e le oblazioni pubbliche e private;
- con i proventi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- con proventi derivanti da eventuali attività collaterali e strumentali svolte dall'Associazione;
- con donazioni e lasciti.

Il patrimonio è costituito dai beni acquisiti con la specifica destinazione all'Associazione.

12) BILANCIO

12.1 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

12.2 Il Bilancio consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea a cura del Presidente e del Tesoriere.

12.3 Nella stessa seduta il Presidente presenta il programma operativo dell'anno in corso ed il bilancio preventivo per lo stesso.

12.4 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

13) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

13.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di tre quarti degli associati.

13.2 L'Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo da destinare ad altre organizzazioni non aventi scopo di lucro e aventi analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito il competente organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

14) CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.